

Roma, 21 gennaio 2026

**XIX Legislatura
Senato della Repubblica
IV Commissione “Commissione permanente
Politiche dell'Unione europea”**

**Osservazioni sul disegno di legge recante “Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025”**

Il presente documento intende fornire alcune generali osservazioni relative al testo del disegno di legge recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*”.

La Legge di delegazione europea 2025 interviene al fine di conferire al Governo la delega legislativa per l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla normativa europea (direttive, regolamenti, decisioni, atti esecutivi).

Il provvedimento normativo interessa, dunque, differenti tematiche.

La presente memoria intende soffermarsi, in particolare, sull’articolo 14 del disegno di legge che disciplina la delega al Governo per “*l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE*

Nello specifico, il suddetto articolo individua sia i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve uniformarsi nell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di quella europea; sia le tempistiche entro quando tale intervento normativa deve essere adottato.

Dalla lettura del testo legislativo, CONAI ritiene condivisibili i principi e i criteri disciplinati che presentano una portata generale, consentendo di definire un quadro di riferimento coerente e uniforme attraverso il quale attuare i necessari interventi legislativi mirati, adattandoli alle specificità dei singoli contesti e sempre in linea con il regolamento europeo. Di fatto, la disciplina europea di riferimento non è che un atto normativo direttamente applicabile negli Stati Membri, sebbene contempi in determinate circostanze anche un intervento diretto dei legislatori nazionali.

Emergono comunque alcune osservazioni sul testo normativo che interessano da una parte quanto specificatamente definito nella norma; dall’altra come l’adeguamento delle disposizioni europee possano impattare sull’ordinamento interno.

1. Termine adozione decreti legislativi

Il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Tale termine risulta essere incoerente rispetto a quanto disposto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) 2025/40 che abroga la direttiva 94/62/CE (normativa comunitaria di riferimento nel settore degli imballaggi e rifiuti di imballaggio) a decorrere dal 12 agosto 2026, salvo alcune disposizioni che resteranno in vigore oltre questa data. In tal senso, il termine di otto mesi per il suddetto adeguamento normativo, pur individuando un periodo che consente un intervento legislativo precedente alla scadenza, non è in linea con quanto previsto dall'atto europeo direttamente applicabile.

Al contrario, il termine di otto mesi sarebbe coerente rispetto all'individuazione delle sanzioni amministrative citate al comma 2, lettera a), in quanto l'articolo 68 del Regolamento europeo prevede che le stesse siano definite dagli Stati Membri entro il 12 febbraio 2027.

Si ricorda, infine, che per l'individuazione delle autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza dell'esecuzione degli obblighi del Regolamento comunitario, l'articolo 40 dello stesso provvedimento aveva disposto il termine del 12 luglio 2025.

2. L'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova normativa europea

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2025 inserisce, tra i principi direttivi, quello di apportare le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie anche al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 per garantire la corretta applicazione del nuovo Regolamento europeo. L'intervento legislativo potrebbe interessare, dunque, anche i Titoli I e II della Parte IV del Testo Unico Ambientale, che oggi disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, tra cui il sistema CONAI-Consorti di filiera.

Sul tema, pur non focalizzandosi specificatamente sul testo normativo di cui al disegno di legge in esame, si intende comunque presentare alcune considerazioni che CONAI ritiene utile evidenziare alla luce della prossima evoluzione del contesto normativo e operativo nel settore degli imballaggi e rifiuti di imballaggio da cui deriva una possibile e favorevole continuità con la presente gestione consortile.

Come noto, il Regolamento 2025/40 del 19 dicembre 2024 introduce una nuova disciplina inherente alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, intervenendo su diversi aspetti della materia.

Per ciò che concerne il tema dell'adempimento della responsabilità estesa del produttore e le relative organizzazioni, il Regolamento rimanda per lo più agli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Ad oggi, quest'ultima rappresenta la fonte normativa dalla quale deriva l'istituzione dei regimi e dei conseguenti sistemi di responsabilità estesa del produttore e che affida agli Stati Membri piena autonomia regolatoria nella loro organizzazione nel rispetto dei criteri e principi disposti dalla norma. Il provvedimento europeo definisce, infatti, all'articolo 3, paragrafo 1, n. 66) l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori, ossia *“la persona giuridica che organizza l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente”*.

Il sistema CONAI-Consorti di filiera, ai sensi di quanto oggi disciplinato dal Testo Unico Ambientale in linea con la normativa europea, svolge entrambe le funzioni finanziarie e operative, poiché le prime sono attuate dal Consorzio CONAI ai sensi dell'articolo 224, le seconde sono effettuate dai Consorzi di filiera secondo l'articolo 223.

Il sistema consortile quindi, risulterebbe già conforme a quanto disciplinato dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, non essendo, tra l'altro, presenti nel provvedimento stesso impedimenti rispetto all'interoperatività tra più sistemi di EPR.

Tutto ciò anche alla luce delle nuove definizioni normative che il Regolamento europeo introduce, in particolare per quanto concerne quella di *“imballaggio”* e *“produttore”*, su cui ricade la responsabilità estesa del produttore, che non sembrano impattare in modo significativo sull'organizzazione consortile pur derivandone un intervento regolatorio.

Per maggiori informazioni rispetto alla gestione operata dal sistema CONAI-Consorti di filiera ci si rende disponibili alla condivisione di opportuna documentazione.